

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-3339 del 11/07/2019
Oggetto	D. Lgs. 152/06 smi Parte Terza: Autorizzazione allo scarico delle acque reflue urbane di BOSCO CENTRO STORICO, agglomerato di Bosco Centro Storico (APR1419), Comune di Corniglio, rilasciato a IRETI SpA
Proposta	n. PDET-AMB-2019-3439 del 11/07/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno undici LUGLIO 2019 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- l'art. 124 comma 1 del Decreto legislativo 152/06 e s.m.i., che stabilisce che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui si stabilisce che le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, operativa dal 1° gennaio 2016;
- la L.R. 4/2007;
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 201/2016 del 22.02.2016 avente come oggetto "Approvazione della Direttiva concernente "Indirizzi all'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi idrici e rifiuti ed agli Enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane";
- la Delibera di Giunta Regionale n. 569/2019 con cui si aggiorna anche l'elenco degli agglomerati esistenti;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque";

VISTI:

- l'incarico dirigenziale conferito con la DDG n.106/2018
- la nomina conferita con Deliberazione n.64/2019 del Direttore Generale;

CONSIDERATO:

- l'atto n. 4420 del 04/12/2008 con cui si autorizzava lo scarico della rete fognaria di Bosco Rio Lama rilasciato, ai sensi del D. Lgs. 152/06 s.m.i., al Legale Rappresentante pro-tempore della Società EniA S.p.A.;
- la domanda di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di "Bosco Rio Lama" avanzata dal Direttore Operativo di IREN Emilia SpA in data 14/02/2012 prot. 01614 (prot. Provinciale n. 11601 del 23/02/2012) con cui si dichiara che "*...l'impianto a biodischi di Beduzzo è di nuova realizzazione...nulla è variato per quanto riguarda i restanti scarichi...*";

- la Determinazione Dirigenziale di Arpae n. DET-AMB-2016-4389 del 09/11/2016 con cui si sono volturate a favore della Società IRETI SpA le autorizzazioni afferenti al Ciclo Idrico Integrato per gli scarichi delle Acque Reflue Urbane;

RILEVATO

- in particolare il punto 1) della D.G.R. 569 del 15/04/2019 con cui viene deliberato "... di aggiornare l'Allegato di cui alla propria deliberazione 22 febbraio 2016 n. 201, nella parte relativa all'Elenco degli agglomerati esistenti...";

- la nota di IRETI SpA inviata in data 27/06/2019 (acquisita al prot. Arpae n. PG 102051 del 28/06/2019) in merito all'agglomerato di Bosco Centro Storico con cui si comunica "...Bosco Centro Storico: si chiarisce che coincide con Bosco Rio Lama...";

VISTO

che IRETI SpA con nota pervenuta in data 11/07/2019 prot PG 109236 ha dichiarato, in merito all'autorizzazione dello scarico di Bosco - Centro Storico "...di aver assolto all'imposta di bollo relativa al provvedimento finale conclusivo mediante acquisto e annullamento delle seguente marca da bollo: Codice identificativo n.01171649753179 e che l'originale è conservato presso la sede della ditta...";

CONSIDERATO:

- che l'agglomerato di "Bosco - Centro Storico" (Cod. APR1419) espresso in abitanti equivalenti è compreso tra 50 e 199 A.E.: in particolare risulta indicata pari a 90 A.E. nella D.G.R. 569/2019, con cui si è aggiornato l'Allegato della Deliberazione 22 febbraio 2016 n. 201, nella parte relativa all'Elenco degli agglomerati esistenti";

- che la fognatura in oggetto non rientra nei termini della disinfezione in continuo individuati dall'AUSL;

- che non vengono dichiarati presenti scarichi di tipo produttivo in fognatura dalla documentazione depositata agli atti;

- che risulta attualmente presente, per la tipologia di agglomerato, un sistema depurativo conforme a quanto richiesto dal D.Lgs 152/06 s.m.i. e specificato in particolare nella DGR 1053/2003, DGR 201/2016, DGR 569/2019 e nelle circolari regionali applicative;

- che dall'analisi del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (Variante PTCP 2008 quale "Approfondimento in materia di tutela delle Acque") della Provincia di Parma l'area in cui ricade lo scarico in questione non risulta rientrare tra le aree classificate come "vulnerabili";

- che IRETI SpA ha il ruolo di Gestore del Servizio Idrico Integrato per il Comune di Corniglio;

- che il Comune di Corniglio è proprietario delle opere di fognatura e depurazione;

DETERMINA

DI AUTORIZZARE

in forma esplicita, sulla base della documentazione sopra fornita secondo quanto previsto dall'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il Direttore Generale pro-tempore della Società IRETI S.p.A. in qualità di titolare del seguente scarico terminale così identificato:

- Denominazione fognatura: rete fognaria comunale di Bosco Centro Storico;
- Corpo idrico recettore: Rio Lama;
- Bacino: Parma;
- Tipo di Fognatura: mista;
- Impianto di trattamento: fossa Imhoff;
- Potenzialità impianto: 160 AE (come individuato dalla DGR 569/2019);
- *Abitanti equivalenti depurati*: 90 A.E. di tipo civile (come individuato dalla DGR 569/2019);
- *Abitanti equivalenti serviti da rete fognaria*: 90 A.E. di tipo civile (come individuato dalla DGR 569/2019);
- Volume scaricato: 32,87 m³/g;
- Portata max in corrispondenza dello scarico: 2 l/s;

DI SUBORDINARE il presente atto al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1) I reflui dello scarico terminale dovranno essere immessi nel corpo idrico ricettore sopra identificato nel rispetto dei valori limite di emissione stabiliti dal punto 7 della Direttiva di Giunta Regionale 1053/2003, precisamente dalla tabella 3 per la categoria di agglomerato corrispondente. Tuttavia qualora la destinazione del corpo idrico ricettore richiedesse, in futuro, di stabilire per lo scarico oggetto della presente autorizzazione limiti di emissione più restrittivi di quelli suindicati, questi verranno comunicati da Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma al Titolare dello scarico.

2) Entro 60 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione, dovrà pervenire ad Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma e Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma il referto analitico relativo a un campione delle acque scaricate dal tronco fognario in questione unitamente al relativo verbale di prelievo. Successivamente, il numero e la frequenza degli autocontrolli nonché le procedure per l'archiviazione dei risultati dovranno essere adeguati a quanto previsto dall'allegato 5 della Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Dovrà essere condotto almeno un autocontrollo annuale, da effettuare sulle caratteristiche del refluo.

3) Gli scolmatori di piena e/o di emergenza, se presenti, si dovranno attivare solo in caso di ingenti aumenti di portata per cause meteorologiche e di particolari condizioni di emergenza. Entro 60 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione, bisognerà provvedere ad effettuare l'indagine per la verifica di tutti gli scolmatori presenti lungo la rete che dovrà conseguentemente, entro il medesimo termine, essere presentata ad Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma al fine della successiva valutazione per l'eventuale pertinente rilascio dell'autorizzazione o presa d'atto. Le modalità da seguire sono quelle dettate dalla Direttiva regionale 14.02.2005 n. 286 e successive linee guida concernenti la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree

esterne, nonché dal Piano di indirizzo contenuto nella Variante del PTCP approvato e nella Delibera di G.R. n. 1083/2010.

4) Entro il 30 aprile di ogni anno successivo a quello in corso, dovrà pervenire ad Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma e Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma la seguente documentazione relativa alla gestione nell'intero anno solare precedente della rete e dell'impianto di trattamento di cui al presente provvedimento:

a) dichiarazione a firma del Titolare del presente atto che attesti l'esatto quantitativo di fanghi prodotti dall'impianto di trattamento con indicazione della ditta cui gli stessi sono stati conferiti, con i relativi estremi dell'atto di autorizzazione in possesso dell'impianto di destinazione finale del fango, nel rispetto della normativa vigente in materia;

b) relazione riassuntiva, firmata dal responsabile tecnico e dal titolare del presente atto, riguardante gli interventi compiuti sulla rete fognaria e sull'impianto di trattamento, nonché lo stato delle condotte con particolare attenzione ai punti critici della rete fognaria;

c) relazione descrittiva del funzionamento dell'impianto di depurazione, firmata dal responsabile tecnico e dal titolare del presente atto, con un consuntivo, reso anche in forma grafica, delle misurazioni, dei dati e dei risultati dei periodici controlli effettuati, con indicazione dei dati aggiornati ad esso riferiti: numero A.E. serviti (in totale, di carattere civile e di carattere produttivo), portata massima dello scarico, portata annua dello scarico e portata massima degli scolmatori di piena e/o di emergenza, nonché il catasto aggiornato degli eventuali scarichi produttivi/industriali autorizzati a scaricare nella pubblica fognatura.

5) E' fatto divieto di consentire l'allaccio di insediamenti produttivi alla rete fognaria oggetto del presente provvedimento senza aver prima dato adeguata comunicazione a Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

6) Per quanto riguarda gli allacci di insediamenti civili, non potrà essere superata la potenzialità massima della rete fognaria tenendo conto che l'eventuale collettamento di altre località o agglomerati dovrà essere preventivamente autorizzato da Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

7) L'accettazione dei reflui in rete fognaria dovrà sempre e comunque rispettare le caratteristiche stabilite dal regolamento di fognatura adeguato ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

8) La rete fognaria dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e dovranno inoltre essere rispettate le disposizioni concernenti la "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano", come previsto dall'art. 94 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

9) In caso si verificano imprevisti tecnici, malfunzionamenti o disservizi alla rete fognaria (ivi compreso il rilievo di sversamenti abusivi) e/o agli impianti di trattamento dovrà esserne data immediata comunicazione, ad Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma e Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma indicando le cause dell'imprevisto, gli interventi che si intendono porre in essere ed i tempi necessari per il ripristino dello stato di normale funzionamento; dovrà essere altresì data immediata comunicazione ai medesimi Enti sopraindicati dell'avvenuto ripristino dello scarico alle condizioni a regime.

10) Il Titolare dello scarico dovrà recepire ed attuare tutti gli interventi per il mantenimento della qualità delle acque superficiali del corpo recettore dello scarico dell'impianto, impegnandosi a garantire la presenza di

manufatti/impianti accessori (quali generatori di corrente) e/o provvisori nel caso si presentino fenomeni di emergenza sul carico in ingresso/uscita all'impianto di trattamento.

11) Dovrà essere tenuto presso l'impianto, a disposizione dell'Autorità di Controllo, un apposito registro (da conservarsi almeno 5 anni dalla data dell'ultima annotazione) sul quale annotare i dati relativi alla manutenzione della rete fognaria e dell'impianto di trattamento (operazioni di manutenzione, operazioni di estrazione periodica dei fanghi, ...).

12) Lo scarico dovrà essere posto in completa sicurezza da eventi alluvionali e/o di esondazione, nel rispetto dei diritti di terzi. Appena conseguito il parere/nulla osta allo scarico dal Gestore del corpo ricettore, il Titolare dello scarico dovrà far pervenire ad Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma una dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. riportante gli estremi di tale provvedimento.

13) E' esclusa la facoltà di ritiro e trattamento reflui e/o rifiuti vari ai sensi dell'art.110 del D.Lgs.152/06 smi.

14) Lo scarico dovrà essere in ogni momento accessibile in corrispondenza o in prossimità del punto di immissione nel corpo idrico recettore ed attrezzato per consentire il controllo ed il campionamento delle acque reflue da parte dell'Autorità competente, inoltre dovrà essere compatibile con il regime idraulico del ricettore, dovrà garantire la tutela dell'ecosistema acquatico dello stesso, non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso.

15) Qualora lo scarico dovesse assumere caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle qui autorizzate, è fatto obbligo, prima dell'attivazione di tali interventi, della presentazione di una richiesta di modifica dell'autorizzazione, ai sensi della normativa vigente, attualmente nel caso specifico anche il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 di disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale, con allegato l'aggiornamento della documentazione tecnica presentata a corredo della presente autorizzazione;

DI STABILIRE CHE:

- la mancata ottemperanza delle prescrizioni del presente provvedimento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa;
- il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi;
- Arpae – SAC di Parma si riserva di richiedere integrazioni sulla base di direttive e di disposizioni emanate successivamente dalla Giunta Regionale;
- la presente autorizzazione ha validità 4 anni dalla data del rilascio; si ricorda che il rinnovo dovrà essere chiesto con tempestivo anticipo rispetto alla scadenza, secondo le modalità e tempistiche previste dalla normativa vigente;
- si dà atto che la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica;
- il presente atto è trasmesso a IRETI SpA e al Comune di Corniglio.

SI INFORMA INOLTRE CHE:

- IRETI SpA potrà ricorrere presso il Tribunale Amministrativo Regionale contro il presente provvedimento entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo o ricorrere davanti al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso;
- IRETI SpA ha diritto di accesso e di informazione come previsto dalla Legge n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i.;
- l'Autorità emanante è Arpae Emilia-Romagna – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma;
- l'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è la Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, P.le della Pace n. 1, 43121 Parma;
- il Responsabile del presente procedimento amministrativo è Beatrice Anelli.

Istruttore direttivo tecnico Francesco Piccio
Rif. Sinadoc: 4025/2019

IL RESPONSABILE
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.